

LAVORO E PREVIDENZA

Esclusa l'iscrizione alla gestione commercianti per l'amministratore della S.r.l.

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLA HOLDING INDUSTRIALE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'attività di supervisione e di referente per i clienti o i fornitori, nonché l'assunzione di un dipendente, rientrano tutte nelle normali incombenze dell'amministratore, il quale, quindi, è tenuto ad iscriversi esclusivamente alla gestione separata Inps, non essendo invece dovuti i contributi previdenziali per la gestione commercianti.

Sono questi i principi ribaditi dalla **Corte di Cassazione** con l'**ordinanza n. 1759, depositata ieri, 27 gennaio.**

Il caso riguarda il **presidente del consiglio di amministrazione e socio di una S.r.l.** raggiunto da una **cartella di pagamento per i contributi dovuti all'Inps, gestione commercio**, per l'attività da lui svolta nell'ambito della società, con riferimento alla quale, tuttavia, era già iscritto alla **gestione separata Inps.**

Ad avviso dell'Inps, infatti, **l'espletamento dell'attività organizzativa e direttiva** di natura intellettuale era idonea a rendere effettivo l'obbligo di **iscrizione alla gestione commercianti.**

La **Corte di Cassazione**, tuttavia, con l'**ordinanza di ieri** è tornata a **ribadire l'illegittimità di questa tesi.**

Non esiste, invero, alcun principio di alternatività tra l'iscrizione alla gestione commercianti e l'iscrizione alla gestione separata.

Le **Sezioni Unite**, con la **sentenza n. 3240 del 13.02.2010** avevano ritenuto che, nel caso di **contemporaneo svolgimento** di attività operativa e di amministratore, sussisteva **l'obbligo di iscrizione in un'unica gestione**, ovvero quella **prevalente** (la cui identificazione era onere dell'Inps).

È tuttavia **successivamente intervenuto** il legislatore che, con l'[articolo 12, comma 11, D.L. 78/2010](#) ha **escluso la regola dell'unicità dell'iscrizione**: a seguito di questo ulteriore intervento, quindi, in caso di esercizio di un'attività per la quale è richiesta **l'iscrizione alla gestione commercianti, artigiani e coltivatori diretti**, e, contemporaneamente, di **un'attività per la quale è prevista l'iscrizione alla gestione separata**, vale il principio della **doppia iscrizione**.

Ad oggi, quindi, lo svolgimento di un'**attività di lavoro autonomo**, soggetta a **contribuzione nella gestione separata**, che si accompagna allo **svolgimento di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola** richiede una **doppia iscrizione**, non operando il principio dell'**attività prevalente**.

Tuttavia, per poter **giustificare la doppia iscrizione**, l'attività svolta nell'ambito dell'impresa commerciale deve essere **diversa da quella svolta in qualità di amministratore**.

Con riferimento alla **fattispecie in esame** il **presidente del Consiglio di amministrazione e socio supervisionava il lavoro, faceva da referente per i clienti e i fornitori e aveva assunto un dipendente**: tutte attività, queste, **qualificate dal giudice di merito come riconducibili alle competenze dell'amministratore**.

La Corte di Cassazione, alla luce di queste considerazioni ha quindi **confermato la sentenza impugnata** e ha **rigettato il ricorso dell'Inps**, riconducendo l'attività svolta a quella di **amministratore**, per la quale vige il solo obbligo di **iscrizione alla gestione separata Inps**.